BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V — Mogadiscio, 1° luglio 1954 — N. 7

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1954

ORDINANZE

ORDINANZA n. 10 rep. del 6 aprile 1954: *Ordinamento generale delle Scuole Secondarie della Somalia.* 269

ORDINANZA n. 11 rep. del 28 maggio 1954: *Modifiche agli articoli 2 e 8 dell'Ordinanza n. 28 del 23 dicembre 1951 relativa alla costituzione del Consiglio Economico della Somalia.* 278

ORDINANZA n. 12 rep. del 22 giugno 1954: *Ripartizione del Territorio in «Regioni» e «Distretti».* 279

1954

DECRETI

DECRETO n. 51 rep. del 3 maggio 1954: *Norme complementari per l'esecuzione dell'Ordinanza n. 7 rep. del 9 marzo 1954 sulla estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle malattie professionali.* 284

DECRETO n. 52 rep. del 20 maggio 1954: *Sovratasse per la spedizione via aerea della corrispondenza di seconda classe.* 288

Stamperia A.F.I.S. — Mogadiscio — 1954 - 709 - 850

PARTE SECONDA

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia S.p.A.: *Estratto verbale Assemblea ordinaria — Approvazione bilancio.* 291

S.A.C.A.I.S. — Soc. An. Coop. Autotrasportatori Italo Somali: *Convocazione Assemblea.* 291

Manifatture Cotoniere d'Africa S.p.A.: *Estratto verbale Assemblea ordinaria — Approvazione bilancio.* 292

S.A.C.A.S. — Import-Export: *Bilancio finale di liquidazione.* 292

A.C.C.A. - Soc. An. Coop. Coltivatori Afgoi: *Estratto verbale Assemblea straordinaria.* 292

Aerosomala S.p.A.: *Estratto verbale Assemblea.* 293

Soc. Agricoltori Giuba - S.p.A.: *Estratto verbale Assemblea.* 293

C.I.N.T.I.A. - S.p.A.: *Estratto Verbale Assemblea Generale ordinaria — Approvazione bilancio.* 294

S.A.C.A. — Soc. Azionaria Concessionari Agricoli - Vittorio d'Africa: *Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria.* 294

Ufficio Giudice della Somalia: *Avviso chiusura fallimento Prudenzi Vittorio.* 295

Ufficio Giudice della Somalia: *Avviso istanza vendita di immobile.* 295

Ufficio Giudice Regionale Benadir: *Eredità giacente Lanza Paolo Matteo.* 295

Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Eredità giacente Lombardi Guido.* 296

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il d.p.r. 9 dicembre 1952, n. 2357;

CONSIDERATA la opportunità di disciplinare il funzionamento delle Scuole Secondarie della Somalia;

VISTO il D. A. n. 119 di rep. del 29 luglio 1953 (B. U. n. 9 del I settembre 1953) che istituisce l'Istituto Magistrale della Somalia;

VISTO il D. A. n. 138 di rep. in data 11 settembre 1953 (B. U. n. 10 del I ottobre 1953) che istituisce la Scuola di Discipline Islamiche;

VISTA l'Ordinanza n. 14 di rep. dell'11 luglio 1952 (B. U. n. 8 del 10 agosto 1952) che istituisce la Scuola Professionale Marittima e di Pesca;

VISTO il D. A. n. 75 di rep. in data 29 maggio 1952 (B. U. n. 7 del 28 luglio 1952) che istituisce il Collegio Professionale Agrario di El Mugne;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

E' approvato l'unito «Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia».

Art. 2.

L'Amministratore provvede con propri Decreti alla istituzione delle singole scuole previste dal suddetto Ordinamento nonchè alla emana-

zione delle relative norme regolamentari ed esecutive, occorrenti per il loro funzionamento.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

ORDINAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DELLA SOMALIA

Cap. I.

SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Art. 1.

Le Scuole d'Istruzione Secondaria della Somalia sono di *Primo* e di *Secondo Grado.*

Sono Scuole d'Istruzione Secondaria di *Primo Grado:*

a) le Scuole di Avviamento Professionale di qualunque tipo;
b) la Scuola Media Inferiore;
c) la Scuola di Discipline Islamiche.

Sono Scuole d'Istruzione Secondaria di *Secondo Grado:*

a) l'Istituto Magistrale;
b) la Scuola Media Superiore;

Art. 2.

Ogni scuola ha un proprio ordinamento che ne fissa gli scopi, la durata, le materie e i programmi d'insegnamento, i criteri per l'ammissione, la promozione e gli esami finali di licenza o di diploma, e altre norme di organizzazione interna.

Cap. II.

ANNO SCOLASTICO

Art. 3.

L'anno scolastico inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 4.

Le lezioni hanno inizio, di regola, nei primi giorni di luglio e terminano alla fine del febbraio successivo.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in tre trimestri:

— Il primo trimestre termina il 30 settembre;

— Il secondo trimestre termina il 15 dicembre;
— Il terzo trimestre termina il 28 febbraio.

Art. 5.

Gli esami di prima sessione hanno luogo subito dopo il termine delle lezioni.

Gli esami di seconda sessione hanno inizio nella seconda quindicina di giugno.

Il Direttore, sentito l'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria, potrà concedere, dopo la seconda sessione, prove suppletive d'esame per quei candidati che dimostrino di non aver potuto partecipare alla sessione ordinaria per gravi motivi, indipendenti dalla loro volontà.

Comunque tali sessioni suppletive non potranno aver luogo dopo il primo mese di lezione.

Art. 6.

All'inizio di ogni anno scolastico l'Amministratore stabilisce il calendario delle vacanze.

Cap. III.

ISCRIZIONI

Art. 7.

A mezzo di avviso al pubblico ogni scuola provvede in tempo utile a pubblicare le norme per l'iscrizione alla I Classe e a quelle successive, secondo i criteri fissati dal proprio Ordinamento.

Le iscrizioni non potranno comunque essere accettate dopo il primo mese di lezione.

Art. 8.

La domanda d'iscrizione — in carta legale — dovrà indicare le generalità dell'alunno e dei genitori o di chi ne fa le veci e dovrà essere accompagnata dal prescritto titolo di studio, nonchè da un certificato medico — in carta libera — che dichiari l'alunno immune da malattie contagiose in atto. Le autorità mediche dell'A.F.I.S. rilascieranno tale certificato gratuitamente.

Art. 9.

Il Direttore qualora nel corso dell'anno scolastico dubiti che l'alunno sia affetto da malattia contagiosa, può subordinarne la frequenza a visita sanitaria da parte del medico scolastico.

Art. 10.

E' vietato durante il corso dell'anno scolastico il passaggio da una scuola all'altra.

Cap. IV.

CLASSIFICAZIONI E PROMOZIONI

Art. 11.

Sia durante il periodo delle lezioni che agli esami il voto di profitto è espresso in decimi.

Per la sufficienza o promozione in ogni materia, o gruppo di materie affini, sono necessari 6 decimi.

Art. 12.

Alla fine di ogni trimestre gli insegnanti di ogni classe si riuniranno in consiglio di classe sotto la presidenza del Direttore, per assegnare ognuno per la propria materia o gruppo di materie affini, il voto trimestrale di profitto di ciascun allievo.

Il voto è trascritto sul Registro generale e sulla pagella di ciascun allievo.

Art. 13.

I voti assegnati alla fine dell'ultimo trimestre o scrutinio finale, qualora ciò sia previsto dall'Ordinamento delle singole scuole, possono tener luogo degli esami di prima sessione ai fini della promozione alla classe superiore.

In tal caso l'allievo sarà *rimandato* agli esami di seconda sessione in quelle materie o gruppi di matere affini in cui non abbia riportato i 6 decimi nello scrutinio finale.

Art. 14.

Il Consiglio di Classe, qualora le insufficienze riportate nello scrutinio finale siano tante e tali da far ritenere impossibile una adeguata preparazione agli esami di seconda sessione, può dichiarare l'alunno « Respinto ».

L'alunno « Respinto » è escluso dagli esami di seconda sessione e dovrà ripetere l'anno.

Art. 15.

Oltre il voto di profitto il Consiglio di Classe assegnerà ogni trimestre a ciascun alunno un voto collegiale di condotta, espresso in decimi.

Coloro che nel terzo trimestre riportino un voto di condotta inferiore a 7 decimi, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale e dagli esami di prima sessione.

Art. 16.

La nomina e le attribuzioni delle commissioni d'esame sono stabilite negli Ordinamenti delle singole Scuole.

Art. 17.

I candidati che nella prima sessione di esame non abbiano riportato la sufficienza in una o più materie, potranno ripeterne le prove in seconda sessione.

Art. 18.

I candidati che negli esami di prima sessione dimostrino tante e tali insufficienze da far ritenere impossibile una adeguata preparazione agli esami di seconda sessione, possono essere dichiarati « Respinti ».

I candidati dichiarati « Respinti » non possono presentarsi agli esami di seconda sessione.

Art. 19.

I candidati che non riportino la sufficienza negli esami di seconda sessione sono dichiarati « Respinti ».

Art. 20.

Gli alunni respinti secondo gli art. 14, 18 e 19 possono ripetere l'anno.

Non è consentito ripetere l'anno più di una volta nella stessa Scuola.

Cap. V.

ASSENZE

Art. 21.

Gli insegnanti avranno cura di scrivere sul proprio registro e su quello di Classe i nomi degli assenti.

Gli alunni che si assentino dalle lezioni, dovranno, per essere riammessi, presentare giustificazione al Direttore, il quale giudicherà sulla attendibilità della giustificazione stessa.

Qualora il Direttore lo ritenga opportuno potranno essere invitati a giustificare l'assenza i genitori o chi ne fa le veci.

Art. 22.

In caso di assenza per malattia che si protragga per oltre cinque giorni, l'alunno per essere riammesso alle lezioni dovrà presentare un certificato medico che dichiari la guarigione e attesti che l'alunno può riprendere le lezioni.

Anche tali certificati sono gratuiti, come quelli di cui all'art. 8.

Art. 23.

Non potrà essere classificato allo scutinio finale o essere ammesso alla prima sessione d'esame chi per assenze, non sia stato classificato almeno in due trimestri, ivi compreso il terzo.

Cap. VI.

PUNIZIONI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI

Art. 24.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, gli insegnanti, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione privata o in classe;

b) allontanamento dalla lezione;

c) sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni;

d) sospensione fino al termine delle lezioni ed esclusione dalla promozione per scrutinio finale o dalla prima sessione di esame;

e) sospensione fino al termine delle lezioni, esclusione dalla promozione per scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;

f) espulsione dall'Istituto;

g) espulsione da tutti gli Istituti Secondari del Territorio.

Art. 25.

Quando le mancanze commesse turbino il regolare andamento della Scuola non potrà essere inflitta punizione minore di quella indicata alla lettera c) dell'art. precedente.

Per offese al decoro, agli insegnanti, alla Scuola, alla morale, alla religione, alle istituzioni, non potrà essere inflitta punizione minore di quella indicata nella lettera d) dell'art. precedente.

Art. 26.

Le punizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 possono essere inflitte dagli insegnanti o dal Direttore.

Quella di cui alla lettera c) è inflitta dal Direttore. Delle punizioni di cui alle lettere a), b) e c) si terrà conto nell'assegnazione del voto trimestrale di condotta.

Le punizioni di cui alle lettere d), e), f) e g) saranno inflitte dal Consiglio dei Professori, che terrà conto nella loro applicazione, della figura dell'alunno e di tutte le altre circostanze che possano valere e stabilire la reale gravità della mancanza e l'adeguata punizione.

La punizione di cui alla lettera d) può essere inflitta anche a chi si assenta dalle lezioni per più di 10 giorni senza giustificato motivo.

Art. 27.

Le punizioni dalla lettera b) in poi dovranno essere comunicate ai genitori o a chi ne fa le veci.

Dopo una sospensione l'alunno sarà riammesso alle lezioni solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 28.

Le punizioni di cui alle lettere d), e), f) e g) saranno comunicate dal Direttore all'Ispettorato dell'Istruzione Secondaria, per la ratifica.

Cap. VII.

ATTI DELLA SCUOLA

Art. 29.

Ogni Scuola, oltre ai Registri ed atti richiesti dalle vigenti norme, dovrà assere provvista di:

1) un Registro Generale degli alunni in cui si scrivono le generalità di ciascun allievo e a fianco le classificazioni trimestrali e degli esami con il risultato finale.

Il risultato finale è autenticato dalla firma del Direttore.

Il Registro Generale fa fede a tutti gli effetti e da esso soltanto potranno essere desunti i dati per i certificati di studio da rilasciarsi agli interessati.

2) Un Registro dei certificati in cui, con progressivo numero di ordine sarà tenuta nota di ogni certificato rilasciato dalla Scuola, con tutti gli estremi dell'atto stesso e la firma di chi lo ha ritirato.

3) Un registro di carico e scarico dei Diploma di Licenza.

Nello scaricare ogni singolo Diploma dovranno essere indicate le generalità del diplomato, la data in cui il diploma è stato conseguito e quella in cui è stato rilasciato.

4) Cartelle Personali degli alunni.

5) Un registro delle punizioni degli alunni.

6) Un registro per le circolari.

7) Registro protocollo generale.

8) Registro protocollo riservato da tenersi personalmente dal Direttore.

9) Un Registro dei verbali, delle adunanze, del Consiglio di Classe, del Consiglio dei Professori e delle Commissioni d'esame.

10) Un registro del personale insegnante dal quale risulteranno le generalità, i titoli di studio ed il servizio e l'indirizzo aggiornato di ciascuno.

11) Un Registro delle assenze dei Professori in cui dovranno essere indicati la data dell'assenza e il nome di coloro che suppliscono e per quante ore.

12) Un Registro delle lezioni private impartite dagli insegnanti.

13) Ove esista la Biblioteca un aggiornato catalogo ed un registro dei prestiti.

14) Il libretto delle Raccomandate a mano.

Art. 30.

La Scuola dovrà provvedere ogni alunno di una Pagella, in cui oltre alle generalità, saranno trascritti i voti trimestrali di profitto e di condotta ed i risultati finali dello scrutinio e degli esami.

Dopo le classificazioni sia del I che del II trimestre la pagella verrà consegnata all'alunno perchè la mostri ai propri familiari e la riporti alla Scuola firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

La Pagella è consegnata definitivamente all'allievo all'inizio dello anno scolastico successivo o quando lasci per sempre la Scuola.

Art. 31.

Ogni classe avrà un proprio Registro in cui oltre all'elenco degli alunni, dovranno essere indicati giorno per giorno gli assenti e le materie d'insegnamento.

Gli insegnanti apporranno la loro firma a fianco delle rispettive materie. Vi sarà inoltre uno spazio per le note disciplinari o altre annotazioni sulla Classe.

Art. 32.

Ogni Professore sarà fornito di registro per le classificazioni e le assenze degli alunni. Tale Registro avrà inoltre uno spazio riservato alla descrizione del programma svolto dall'insegnante in ciascuna lezione.

Art. 33.

L'orario settimanale delle lezioni dovrà essere esposto all'Albo della Scuola.

Cap. VIII.

DIRETTORI E INSEGNANTI

Art. 34.

Ogni Scuola è retta da un Direttore nominato dall'Amministratore.

Art. 35.

Il Direttore può essere dispensato — in tutto o in parte — dall'insegnamento quando la Scuola raggiunga i 150 iscritti.

Art. 36.

Il Direttore può proporre la nomina di un Vice Direttore che in sua mancanza lo possa sostituire a tutti gli effetti.

Il Vice Direttore è nominato dall'Ispettore per la Istruzione Secondaria.

Art. 37.

Il Direttore è responsabile del buon andamento didattico e disciplinare della Scuola nonchè dei relativi uffici di Direzione e di Segreteria.

Il Direttore è altresì responsabile dei fondi di funzionamento, del mobilio e del materiale didattico in dotazione alla Scuola in conformità delle norme stabilite in materia dall'Amministrazione.

Art. 38.

Alla fine di ogni anno scolastico il Direttore presenterà in duplice copia all'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, prospettandone altresì le eventuali necessità.

Art. 39

Gli insegnanti sono tenuti a dare la massima collaborazione al Direttore per il migliore andamento didattico e di disciplina della Scuola in cui prestano servizio.

Art. 40.

Il Consiglio dei Professori ed i Consigli di Classe sono convocati dal Direttore in riunioni ordinarie e straordinarie.

Sono riunioni ordinarie quelle che si tengono all'inizio dell'anno scolastico per tracciare i programmi didattici, per l'elezione delle cariche (Segretaria del Consiglio, Bibliotecario, ecc.), e alla fine di ogni trimestre per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta.

Sono straordinarie le altre riunioni che il Direttore ritenga necessario convocare per infliggere punizioni disciplinari agli alunni e per deliberare in altre questioni attinenti all'andamento didattico e disciplinare della Scuola.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore. Per ogni riunione dovrà essere redatto verbale nell'apposito registro.

Il verbale sarà firmato dal Direttore e dal Segretario del Consiglio.

Art. 41.

Gli insegnanti, qualora l'orario delle rispettive lezioni lo consenta, sono tenuti su invito del Direttore, a supplire, senza compenso, gli insegnanti assenti, per un periodo di 4 giorni. Oltre tale periodo, avranno diritto al compenso stabilito per le eventuali ore soprannumerarie.

Art. 42.

Alla fine di ogni anno scolastico il Direttore compilerà in duplice copia le note di qualifica del personale insegnante dipendente, secondo le seguenti graduatorie:

— ottimo;

— valente;
— buono;
— sufficiente;
— insufficiente;

e le trasmetterà all'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria, che vi aggiungerà il proprio giudizio ed il visto.

Le note di qualifica saranno compilate su moduli forniti dall'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1954.

L'AMMINISTRATORE
Martino

ORDINANZA n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del predetto decreto;

VISTA l'Ordinanza 23 dicembre 1951, n. 28, relativa alla costituzione del Consiglio Economico della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di modificare gli articoli 2 e 8 dell'ordinanza 23 dicembre 1951, n. 28, precitata;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

L'articolo 2 dell'ordinanza n. 28 in data 23 dicembre 1951, relativa alla costituzione del Consiglio Economico della Somalia è modificato come segue:

« Il Consiglio Economico è costituito da:

a) — un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;
— un rappresentante dei lavoratori dell'industria;
— un rappresentante dei lavoratori del commercio;
— un rappresentante dei lavoratori dei trasporti;
— un rappresentante dei lavoratori del credito e delle assicurazioni;
— un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) — due rappresentanti dei coltivatori diretti;
— un rappresentante delle cooperative agricole;
— un rappresentante delle attività artigiane;

c) — quattro rappresentanti delle imprese agricole;
— quattro rappresentanti delle imprese industriali;
— quattro rappresentanti delle imprese commerciali;
— due rappresentanti delle imprese di trasporti;
— un rappresentante delle imprese d'assicurazione;

d) — un rappresentante della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia;

e) — un rappresentante della Banca d'Italia;

f) — un rappresentante di ciascun Istituto di credito ordinario e dell'Ente « Credito Somalo »;

g) — sei esperti per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

h) — due esperti per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 8 dell'ordinanza stessa è modificato come segue:

« Le riunioni del Consiglio, sia in seduta plenaria che in sezioni semplici od unite, sono dirette dal Presidente del Consiglio Economico. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli viene sostituito da un vice Presidente eletto dal Consiglio nella prima seduta plenaria, tra i membri del Consiglio stesso. Le sezioni designano fra i propri membri un rappresentante che, per delega del Presidente, può presiedere le riunioni di sezione. I rappresentanti delle quattro sezioni costituiscono, insieme col Presidente, il Comitato Coordinatore le cui attribuzioni saranno stabilite nel Regolamento.

Mogadiscio, lì 28 maggio 1954.

Il Segretario Generale
Spinelli

ORDINANZA n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

RAVVISATA l'opportunità di variare l'attuale denominazione delle circoscrizioni territoriali del Territorio;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principii costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

Il Territorio della Somalia è ripartito in «REGIONI» e «DISTRETTI». La denominazione di «Regione» sostituisce quella di Commissariato Regionale e la denominazione di «Distretto» quella di Residenza.

Art. 2.

Il Territorio della Somalia viene così ripartito:

REGIONE DELLA MIGIURTINIA

DA'LCA MAGERTEN

مقاطعة المجورتين

Capoluogo: BOSASO (già Bender-Cassim)

بلدة المقاطعة بصاسو

DISTRETTO DI BOSASO
DEGMADA BOSASO
ناحيـة بصاسـو

Capoluogo: Bosaso
الاقليم : بصاسو

DISTRETTO DEL SOL
DEGMADA SOL
ناحيـة صول

Capoluogo: Gardo
الاقليم : غاردو

DISTRETTO DI CANDALA
DEGMADA CANDALA
ناحيـة قنـدلا

Capoluogo: Candala
الاقليم : قنـدلا

DISTRETTO DEL DAROR
DEGMADA DAROR
ناحيـة ضـرور

Capoluogo: Scusciuban
الاقليـم : أسكوشوبان

DISTRETTO DI ALULA
DEGMADA 'ALULA
ناحيـة علـولا

Capoluogo: Alula
الاقليـم : علولا

DISTRETTO DEL NOGAL
DEGMADA NUGAL
ناحية نغال

Capoluogo: Eil
الاقليـم : عيـل

REGIONE DEL MUDUGH

DA'LCA MUDUGH

مقاطعة مدق

Capoluogo: GALCAIO

بلدة المقاطعة قلكايو

DISTRETTO DI GALCAIO
DEGMADA CAL'CAIO

ناحية قلكايو

Capoluogo: Galcaio

الاقليم : قلكايو

DISTRETTO DI EL BUR
DEGMADA EL BUR

ناحيــة عيل بور

Capoluogo: El Bur

الاقليم : عيــل بور

DISTRETTO DI DUSA MAREB
DEGMADA DUSA MAREB

ناحية دوسامارب

Capoluogo: Dusa Mareb

الاقليم : دوسامارب

DISTRETTO DI OBBIA
DEGMADA OBBIA

ناحيــة هوبيـــه

Capoluogo: Obbia

الاقليم : هوبيــه

REGIONE DEL HIRAN

DA'LCA HIRAN

مقاطعة حيران

Capoluogo: BELET UEN

بلدة المقاطعة بلدوين

DISTRETTO DI BELET UEN
DEGMADA BELED UENE

ناحيــة بلــدوين

Capoluogo: Belet Uen

الاقليم : بلدوين

DISTRETTO DI BULO BURTI
DEGMADA BULO BURTI

ناحيــة بولو بورتى

Capoluogo: Bulo Burti

الاقليــم : بولو بورتى

REGIONE DEL BENADIR

DA'LCA BENADIR

مقاطعة بنادر

Capoluogo: MOGADISCIO

بلدة المقاطعة مقدشوه

DISTRETTO DI VILLABRUZZI
DEGMADA GIOHAR
ناحية جوهر

Capolugo: Villabruzzi
الاقليم : جوهر

DISTRETTO DI AFGOI
DEGMADA AF GOI
ناحية افقوى

Capoluogo: Afgoi
الاقليم : افقوى

DISTRETTO DI ITALA
DEGMADA ADALEH
ناحيـــة عداليـــه

Capoluogo: Itala
الاقليم : عداليه

DISTRETTO DI DAFET
DEGMADA DAFET
ناحيـــة دافيت

Capoluogo: Uanle Uen
الاقليم : وانلى وين

DISTRETTO DI BALAD
DEGMADA BAL'AD
ناحيـــة بلعـــد

Capoluogo: Balad
الاقليـــم : بلعـــد

DISTRETTO DI MERCA
DEGMADA MARCA
ناحيـــة مركـــه

Capoluogo: Merca
الاقليم : مركـــه

DISTRETTO DI MOGADISCIO
DEGMADA HAMAR
ناحيـــة مقدشوه

Capoluogo: Mogadiscio
الاقليم : مقدشوه

DISTRETTO DI BRAVA
DEGMADA BARAUA
ناحيـــة براوه

Capoluogo: Brava
الاقليـــم : براوه

REGIONE DELL'ALTO GIUBA

DA'LCA GANANAHA CORE'

مقاطعة قنانا العليـا

Capoluogo: BAIDOA

بلدة المقاطعة بيدوه

DISTRETTO DI ODDUR
DEGMADA HUDDUR

ناحية حدور

Capoluogo: Oddur

الاقليم : حدور

DISTRETTO DI BARDERA
DEGMADA BARDERE

ناحية برديره

Capoluogo: Bardera

الاقليم : برديره

DISTRETTO DI LUGH FERRANDI
DEGMADA LUGH GANANE

ناحيـة لوخ قنانا

Capoluogo: Lugh Ferrandi

الاقليم : لوخ قنـانا

DISTRETTO DI DINSOR
DEGMADA DINSOR

ناحية دين سور

Capoluogo: Dinsor

الاقليم : دين سور

DISTRETTO DI BAIDOA
DEGMADA BAIDOA

ناحيـة بيـدوه

Capoluogo: Baidoa

الاقليم : بيـدوه

DISTRETTO DI BUR ACABA
DEGMADA BUR HACABA

ناحية بور هكبه

Capoluogo: Bur Acaba

الاقليم : بور هكبه

REGIONE DEL BASSO GIUBA

DA'LCA GANANAHA HOSSE

مقاطعة قنانا السفلى

Capoluogo: CHISIMAIO

بلدة المقاطعة كسمايو

DISTRETTO DI GILIB
DEGMADA GILIB

ناحية جليب

DISTRETTO DI CHISIMAIO
DEGMADA CHISMAIO

ناحية كسمـايو

Capoluogo: Gilib

الاقليم : جليب

DISTRETTO DI MARGHERITA
DEGMADA GIAMAMA

ناحيــة جمــامه

Capoluogo: Margherita

الاقليم : جمــامه

Capoluogo: Chisimaio

الاقليم : كسمايو

DISTRETTO DI AFMEDO'
DEGMADA AF MADO'

ناحيــة اف مدو

Capoluogo: *Afmedò.*

الاقليم اف مدو

Art. 3.

I Capi delle rispettive circoscrizioni assumono il nome di:

« CAPO DELLA REGIONE » TAGLI'E DA'LCA

حاكم المقاطعة

« CAPO DEL DISTRETTO » TAGLI'E DEGMADA

حاكم الناحية

Art. 4.

E' data facoltà all'Amministratore di apportare, con decreto, variazioni alla ripartizione delle circoscrizioni territoriali di cui alla presente Ordinanza.

Art. 5.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 luglio 1954.

Mogadiscio, lì 22 giugno 1954.

Il Segretario Generale
Spinelli

DECRETO n. 51 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma 3°, del precitato decreto;

VISTA l'Ordinanza, n. 7 di rep. in data 9 marzo 1954, relativa alla estensione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle malattie professionali;

RITENUTA la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza precitata, norme complementari per l'esecuzione dell'Ordinanza stessa;

SENTITO il Comitato Amministrativo:

Decreta:

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro le malattie professionali per i lavoratori occupati nelle lavorazioni indicate nella tabella annessa all'Ordinanza n. 7 di rep. in data 9 marzo 1954 alla dipendenza di imprese soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951.

Sono considerate professionali le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni di cui al comma precedente.

La tabella predetta può essere completata con l'aggiunta di altre malattie professionali mediante decreto dell'Amministratore, sentito il parere della Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Art. 2.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

La denuncia stessa deve essere fatta al datore di lavoro, il quale entro i cinque giorni successivi deve trasmetterla, corredata di certificato medico, alla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.

Art. 3.

Il certificato medico deve contenere, oltre alla indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificante.

I medici certificanti hanno l'obbligo di fornire alla Cassa tutte le notizie che essa reputi necessarie.

Art. 4.

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione di questa si considera verificata nel giorno in cui è presentata alla Cassa la denuncia con il certificato medico.

Art. 5.

L'indennità per il caso di inabilità temporanea decorre dal decimo giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

L'indennità per il caso di inabilità permanente è dovuta quando l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al venti per cento.

Art. 6.

Nel caso di inabilità permanente al lavoro, se il grado di inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, ed il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dalla Cassa in applicazione del precedente comma sono demandate ad un Collegio arbitrale costituito con le modalità richiamate nel terzo comma dello art. 24 dell'Ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951; il Collegio determina con giudizio inoppugnabile la misura della riduzione della rendita.

Art. 7.

Le prestazioni sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa all'Ordinanza n. 7 del 9 marzo 1954.

Le indennità sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini delle presenti norme, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.

Agli effetti del precedente comma, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo il periodo stabilito nel successivo articolo.

Art. 8.

Nessuna indennità è dovuta per le malattie professionali già in atto e manifestatesi prima della data di entrata in vigore dell'Ordinanza n. 7 in data 9 marzo 1954 e per quelle che si manifestassero posteriormente nel termine di sei mesi dalla data predetta.

Non è dovuta alcuna indennità per le malattie professionali che si manifestino in operai che abbiano cessato, prima della data di entrata in vigore dell'Ordinanza stessa, di prestare la loro opera nelle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche per le

malattie professionali o per le lavorazioni alle quali venga estesa l'assicurazione obbligatoria ai termini del terzo comma del precedente art. 1 e avranno effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento di estensione.

Art. 9.

La Cassa per le Assicurazioni Sociali può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche prescritte dalle vigenti disposizioni.

Qualora in base ai risultati delle visite predette sia accertata, in un operaio addetto a una lavorazione compresa nell'obbligo dell'assicurazione, l'esistenza di sintomi di una delle manifestazioni morbose indicate nella tabella, annessa alla ordinanza n. 7 in data 9 marzo 1954, i datori di lavoro hanno l'obbligo di informare la Cassa, sempre che non si faccia luogo alla denuncia di cui all'art. 2.

Art. 10.

Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'inabilità complessiva derivata in parte da infortunio sul lavoro a norma della ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951 ed in parte da malattia professionale, verranno applicate le disposizioni degli art. 11 e 12.

Art. 11.

Se il titolare di una rendita sia colpito da una malattia professionale indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni o precedenti malattie professionali e dalla nuova malattia, valutata secondo le disposizioni dello art. 29 dell'Ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951.

La retribuzione da prendere a base è quella che servì per la determinazione della precedente rendita.. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione alla nuova inabilità, la nuova rendita sarà determinata in base a questa ultima retribuzione.

Art. 12.

Nel caso in cui la malattia professionale per sè considerata determini un'inabilità permanente non superiore al venti per cento o l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme dell'articolo precedente.

Nel caso in cui a seguito di precedenti malattie professionali o di precedenti infortuni siano residuate inabilità permanenti che non superino rispettivamente il venti per cento o il quindici per cento ed in seguito a nuova malattia professionale risulti una inabilità permanente che complessivamente superi dette percentuali, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante

dopo l'ultima malattia professionale ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questa si è verificata.

Art. 13.

In tutti i casi in cui a seguito di malattia professionale, l'inabilità permanente residuata risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni non contemplati dall'ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951 o da altre malattie professionali non elencate nella tabella allegata all'ordinanza n. 7 del 9 marzo 1954, per la determinazione del grado di retribuzione dell'attitudine al lavoro si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 29 dell'ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951.

Art. 14.

I datori di lavoro, al momento in cui provvederanno all'assicurazione dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'ordinanza n. 27 del 7 dicembre 1951, debbono denunciare alla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia le lavorazioni specificate nella tabella annessa all'ordinanza n. 7 del 9 marzo 1954.

I datori di lavoro, tenuti all'assicurazione, debbono fare le denuncie di cui al precedente comma nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I datori di lavoro sono tenuti ad annotare nel libro matricola, per le persone comprese nell'obbligo dell'assicurazione, le lavorazioni e le date di inizio e di cessazione dei periodi durante i quali esse siano adibite alle lavorazioni stesse.

Art. 15.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dalla Direzione per lo Sviluppo Economico dell'AFIS a mezzo degli Ispettorati del lavoro.

Mogadiscio, lì 3 maggio 1954.

Il Segretario Generale
Spinelli

VISTO e Registrato Reg. n. 3, foglio n. 121.
Mogadiscio, 9 giugno 1954.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 52 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9 - comma terzo, del precitato decreto;

VISTO il D. A. n. 128 rep. del 2 settembre 1953 che approva le tariffe postali e telegrafiche;

RITENUTA l'opportunità di stabilire particolari sovratasse per la spedizione via aerea della corrispondenza di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto I luglio 1954 sono stabilite le seguenti sovratasse, per peso unitario di grammi 20, per la spedizione via aerea della posta di seconda classe (campioni — stampe — pacchetti — giornali):

a) — Per Aden — Eritrea — Kenya — Uganda — Tanganyika — Somalia Britannica — Zanzibar . . . . So. 0,10

b) — Per Sud Africa — Africa del Nord-Ovest — Arabia Saudita — Congo Belga — Egitto — Madagascar — Somalia Francese — Sudan — Yemen — Etiopia . . » 0,20

c) — Per Angola — Maurizio — Mozambico — Nyasaland — Reunion — Rodesia del Sud e del Nord — Seicelle . » 0,25

d) — Per Italia — San Marino — Città del Vaticano . » 0,40

e) — Europa — Algeria — Azzorre — Uffici del Golfo Persico (Bahrein, Kuwait — Oman — Muscat — Sarhjia) — Canarie — Costa d'Oro — Costa d'Avorio — Fezzan — Guinea — Giordania — Irak — Iran — Israel — Libano — Libia — Madera — Marocco — Nigeria — Siria — Tunisia — Tangeri . . . . . » 0,45

f) — Per Afganistan — Birmania — Ceylon — India — Indocina — Pakistan — Thailandia . . . . » 0,70

g) — Per Africa Equatoriale Francese — Africa Occidentale Francese — Alasca — Antille (Grandi e Piccole) — Bahama — Barbados — Bermude — Camerum — Canada — Capo Verde — Costarica — Cuba — Dominicana — Equador — Gambia — Giamaica — Guatemala — Guadalupa — Haiti — Honduras — Liberia — Martinica — Messico — Nicaragua — Panama — Portorico — Rio Muni — Salvador — San Domingo — Senegal — Sierra Leone — Stati Uniti del Nord America — Terranova — Tobago — Trinidad — Togo . . » 0,90

h) — Per Borneo — Celebes — Giava — Hong Kong — Macao — Malesia — Singapore — Sumatra — Timor . » 1,—

i) — Per Bolivia — Brasile — Columbia — Perù — Paraguay — Uruguai — Venezuela . . . . . » 1,25

l) — Argentina — Australia — Arcipelaghi e Isole del Pacifico — Cile — Cina — Corea — Falkland — Fenice — Filippine — Formosa — Giappone — Haway — Nuova Caledonia — Nuova Guinea — Nuova Zelanda — Tasmania — Tonga . . . . . » 1,35

Mogadiscio, lì 20 maggio 1954.

Il Segretario Generale
Spinelli

VISTO e registrato - Reg. n. 3, foglio n. 73.
Mogadiscio, 25 maggio 1954.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

PARTE SECONDA

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA
Società per Azioni

L'Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in Roma il 22 aprile 1954 come da verbale per Notaio Enrico Castellini di Roma rogito 5601, ha approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1953:

Attivo	So.	42.165.155,65
Passivo —.	So.	42.165.155,65

CASTELLINI - Notaio

S. A. C. A. I. S.
Società Anonima Cooperativa Autotrasportatori Italo Somali
MOGADISCIO

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 luglio 1954, alle ore 10 presso la Sede Sociale, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
b) Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 1954;
c) Nomina delle cariche Sociali;
d) Varie.

In mancanza del numero legale, l'Assemblea in seconda convocazione sarà tenuta nello stesso giorno alle ore 17.

Mogadiscio, li 26 giugno 1954.

p.*Il Consiglio d'Amministrazione*
Rag. P. Biora

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S.p.A.

Approvazione di Bilancio

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Manifatture Cotoniere d'Africa S.p.A. sede in Mogadiscio- Capitale So. 580.000, tenutasi a Napoli il 29 maggio 1954 ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1953 chiuso con una perdita di So. 151.724,38 da passare in aggiunta a quella del precedente esercizio, ed ha nominato sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale il Dott. Daniele Beniamino fu Gennaro in sostituzione del dott. Antonio Carmi dimissionario.

Mogadiscio 26 giugno 1954.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

S.A. C. A. S. — IMPORT-EXPORT

Sede in Mogadiscio — Capitale So. 90.000

(in liquidazione)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Attivo	So.	260.823,37
Passivo	So.	173.671,34
Residuo netto da ripartire . .	So.	87.152,03

Il Liquidatore
MARIO RUGANI

A. C. C. A.

Società Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi

Il giorno 18 giugno 1954 si è riunita in Afgoi l'Assemblea Straordinaria della intestata Società ed ha proceduto all'approvazione delle modifiche agli Artt 12, 15 e 23 dello Statuto Sociale.

Il relativo Verbale n. 11771 di rep. in data 18 giugno 1954, registrato il successivo giorno 19 al n. 976 Atti Pubblici Vol. V, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con Suo Decreto in data 24 giugno 1954.

Mogadiscio, lì 26 giugno 1954.

Il Notaio della Somalia
LUIGI FERRARA

AEROSOMALA S.p.A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 70.000

Estratto Verbale Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti nella sua seduta del 29 aprile 1954, tenutasi a Mogadiscio, ha approvato alla unanimità il bilancio al 31 dicembre 1953, nelle seguenti risultanze:

— Profitti lordi	So. 1.254,—
— Spese varie d'esercizio . .	So. 1.254,—

Mogadiscio, lì 30 giugo 1954.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
FAVALLI

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA

Società per Azioni — Capitale Sociale So. 400.000

CHISIMAIO

Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 16 maggio 1954

Il 16 maggio 1954 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della S.A.G., nella Sede Sociale in Chisimaio per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 1953 e deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Erano presenti e legalmente rappresentati n. 43 rappresentanti n. 3750 azioni sulle n. 4000 costituenti il Capitale Sociale.

Data lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nel decorso Esercizio 1953 e sui programmi futuri della Società;

letto il Bilancio chiuso al 31 dicembre 1953 che ha dati i seguenti risultati:

Totale attività		So.	3.095.851,73
Totale passività	So. 2.679.150,26		
Capitale Sociale	So. 400.000,00	So.	3.079.150,26
Avanzo d'Esercizio		So.	16.701,47

Sentita la Relazione del Collegio Sindacale; l'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio e la proposta di passare l'intero Avanzo d'esercizio al Fondo di Riserva in considerazione che nel precedente Esercizio 1952 nessun accantonamento era stato possibile fare.

Si è poi proceduto alla nomina del Vice Presidente e di un Sindaco effettivo ed all'unanimità sono stati eletti il Sig. Reinero Spirito

a Vice Presidente ed il sig. Marchese Bonaccorso Rosselli Del Turco a Sindaco Effettivo.

Chisimaio 17 maggio 1954.

Il Consiglio d'Amministrazione

C. I. N. T. I. A. — Società per Azioni

Sede in Roma — Capitale Sociale Lit. 72.400 (interamente versato)

Estratto Bilancio

Il 12 aprile 1954, si è tenuta in Roma, nella Sede Sociale della Compagnia - Piazza Barberini, n. 52 - l'Assemblea Generale Ordina-ia degli Azionisti:

E' stato approvato il Bilancio al 31 dicembre 1953, nelle risultanze seguenti:

— Attivo	Lit.	456.090.331,—
— Passivo (compreso il Capitale Sociale)	Lit.	3.738.117,—
Utile netto	Lit.	3.738.117,—

Il Reggente la Delegazione di Mogadiscio
Ing. Ugo Crotti

SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI (S.A.C.A.) VITTORIO D'AFRICA

Il giorno 27 giugno 1954 si è riunita in Vittorio d'Africa presso la Sede Sociale, l'Assemblea Generale Straordinaria della Società ed ha approvato la proroga della Società stessa al 2 settembre 1961.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato oostituito nelle seguenti persone:

Dott. Antonino FALCONE - *Presidente;*

Col. Giorgio CAMILLO, Comm. Alcide GARCINA - *VicePresidenti;*

Geom. FANTI Alberto - Sig. GEMESIO Domenico - dott. PERAGLIE Cesare - Sig. GIANOTTI Giuseppe - Signor PAVESI Vittorio e Sig. FRANCHI Aldo - *Consiglieri.*

Il Collegio Sindacale è stato riconfermato in carica.

Il Verbale dell'Assemblea, n. 11818, registrato il I luglio 1954 al n. 1006 Atti Pubbl. Vol. V, è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 2 luglio 1954.

Mogadiscio, 3 luglio 1954.

Il Notaio della Somalia
LUIGI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di decreto di chiusura di fallimento

Con decreto del Sig. Giudice della Somalia in data 10 giugno 1954 è stata dichiarata la chiusura del fallimento di Prudenzi Vittorio di Sabatino per ripartizione finale dell'attivo.

Il Cancelliere Dirigente
LUIGI ARREDI

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di istanza di vendita di immobile

Il sottoscritto Cancelliere, ai sensi dell'art. 490 C.P.C. rende noto:

Il sig. Montanari Nazareno, rappresentato dal suo procuratore Arnaldo Viganò, in seguito a precetto rimasto senza esito per il pagamento di So. 16.367,80, ha fatto intimare alla sig.ra De Vita Ugolina ved. Cecchi di Mogadiscio pignoramento del di lei immobile sito in Mogadiscio, costituito da un terreno con libera disponibilità e con soprastante fabbricato di vani sette oltre i locali per i servizi, sito in Mogadiscio, Quartiere Amaruini ed avente le seguenti coerenze: a nord con area demaniale, a sud con fabbricati di Francesco Cantamessi, Mohamed Amin, Scek Abucar Amin, Ahmed Dere Nur e Galtuma Hagi Abucar, ad est con muro delimitante il cortile di proprietà Francesco Cantamessi, ad ovest con muro di cinta esistente e si'ntende esteso anche al vicolo prospiciente presumibilmente di proprietà Del Giudice».

Tale pignoramento fu trascritto alla Conservatoria delle Ipoteche di Mogadiscio in data 1 giugno 1954 al n. 40-VI Reg. Trascrizioni.

In seguito ad istanza per la vendita di detto immobile, il Giudice dell'esecuzione dott. Domenico Raspini, ha fissato con suo decreto 10 giugno 1954 l'udienza del 9 luglio 1954 ore 9, davanti a sè per procedere in ordine all'istanza, ed ha nominato il geom. Seccia Giuseppe esperto per la determinazione del valore dell'immobile.

Il Cancelliere Dirigente
LUIGI ARREDI

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Eredità giacente Lanza Paolo Matteo

Con decreto del Giudice Tutelare 14 giugno 1954, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Sig. Lanza Paolo Matteo fu Alberto, dece-

duto a Mondovì. Curatore è stato nominato il sig. Geom. Fanti Alberto, residente a Merca

Il Cancelliere
GABRIELE DI VITO

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Eredità giacente LOMBARDI GUIDO fu ALFREDO

Con decreto del Giudice Tutelare in data 14 giugno 1954, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto connazionale sig. Lombardi Guido, deceduto a Forlì.

Curatore è stato nominato il sig. dott. Armandi Michele da Mogadiscio.

Il Cancelliere
GABRIELE DI VITO